**GUIDA ALL’ACCESSO CIVICO**

L’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Decreto Trasparenza”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, prevede due tipologie di accesso civico:

la prima, disciplinata dall’art. 5 comma 1, riguarda dati, informazioni ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, che non risultano essere stati pubblicati. La relativa istanza deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza (Modello 1)

la seconda, disciplinata dall’art. 5 comma 2, riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (Freedom of Information Act – FOIA), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis D.Lgs n. 33/2013. La relativa istanza (Modello 2) può essere indirizzata:

1. All’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
2. All’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
3. All’Ufficio Affari Generali e Trasparenza, solo qualora il cittadino non conosca l’ufficio che detiene l’atto.

Nei casi 1) e 2) l’istanza è indirizzata per conoscenza all’Ufficio Affari Generali e Trasparenza